

Aggiornamento mensile Dicembre 2025

Si illustrano i contenuti più rilevanti tratti dalla normativa e dalla prassi del periodo in materia amministrativa, fiscale e del lavoro.

Credito d'imposta alle fondazioni bancarie
Esenzione Irpef per le pensioni a vittime del dovere e familiari superstiti
Regime di franchigia delle piccole imprese
Delega unica
Applicazione del regime transfrontaliero di franchigia
Integrazione del codice unico di progetto nella fattura elettronica
Credito d'imposta per investimenti nella Zes Unica
Credito d'imposta per investimenti nella ZLS
Credito d'imposta Zes Unica nel settore agricolo
Corrispettivi giornalieri delle ricariche dei veicoli elettrici
Nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di Iva
Rinnovazione di ipoteca
Regime transitorio opzionale per prestazioni di servizi verso imprese di trasporto
Codici tributo per versamento prelievo erariale unico
Ravvedimento anni pregressi per soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale
Bozza modelli dichiarativi 2026
Disciplina fiscale degli Ets
Rimborsi per trasferte dei dipendenti
Cessione crediti d'imposta da trasformazione delle attività per imposte anticipate
Guida alle agevolazioni per i disabili
Tabelle Aci 2026
Interesse legale
Calcolo di usufrutto, rendite o pensioni per il 2026
Legge di Bilancio 2026
Conversione decreto sicurezza
Decreto Milleproroghe
Nota integrativa per bilanci IFRS
Estensione dell'Euro alla Bulgaria
Bando Isi 2025
Autoliquidazione Inail 2025-2026
Agevolazioni contributive artigiani e commercianti
Prestazioni di lavoro occasionale

Scarica la Circolare Speciale in formato Word



Credito d'imposta alle fondazioni bancarie

[Prov. Ag. Entrate 3.12.2025, n. 546324](#)

- La percentuale in base alla quale è determinato il credito d'imposta spettante per l'anno 2025 alle Fondazioni di origine bancaria, in relazione ai versamenti effettuati al Fondo unico nazionale entro il 31.10.2025, è pari al 18,1982%.

Esenzione Irpef per le pensioni a vittime del dovere e familiari superstiti

[Ris. Ag. Entrate 4.12.2025, n. 68/E](#)

- Preso atto del consolidato sfavorevole indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in favore di chi abbia ottenuto lo status di "vittima del dovere", di "familiare superstite di vittima del dovere" o di "equiparato a vittima del dovere", l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione Irpef si applica su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui sia titolare, anche se non correlati all'evento che ha dato luogo allo status medesimo.
- Il beneficio in questione si applica solo a partire dal 1.01.2017, data di entrata in vigore dell'art. 1, c. 211 della L. 232/2016.

Regime di franchigia delle piccole imprese

[Prov. Ag. Entrate 4.12.2025, n. 551770](#)

- Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 460166 del 30.12.2024 sono state individuate le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni. In particolare, il provvedimento ha definito, tra l'altro, il processo di attribuzione da parte dell'Agenzia delle entrate al soggetto passivo del codice identificativo utilizzabile per effettuare in esenzione le operazioni in altri Stati membri dell'Unione europea (suffisso EX).
- Con il provvedimento 4.12.2025, al fine di chiarire la tempistica per l'ammissione al regime di franchigia, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine di 35 giorni lavorativi per l'assegnazione al soggetto passivo del suffisso EX decorre dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dell'Agenzia stessa.

Delega unica

[Comunicato Ag. Entrate 9.12.2025](#)

- E' operativa dall'8.12.2025 nuova procedura esclusivamente telematica che consente ai contribuenti, con una sola comunicazione, di attivare il mandato al professionista di fiducia per operare in area riservata sui siti di entrambe le Agenzie Agenzia Entrate e Agenzia entrate-Riscossione.

- Il contribuente può comunicare la delega unica direttamente online, accedendo con Spid, Cie o Cns alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate e indicando l'intermediario e i servizi da attivare. In alternativa, la comunicazione può essere effettuata dall'intermediario mediante modalità esclusivamente digitali. Il mandato resta valido fino al 31.12 del quarto anno successivo alla sua attivazione, salvo revoca o rinuncia. Le deleghe attive alla data del 5.12.2025 manterranno la loro validità fino alla data di scadenza prevista, ma comunque non oltre il 28.02.2027.
- Sempre nell'ottica di semplificare l'iter, il rinnovo di una delega in scadenza potrà essere comunicato, con le stesse modalità, a partire dal 2.10 dell'ultimo anno di validità: in questo modo la delega sarà nuovamente attiva dal 1.01 dell'anno successivo.

Applicazione del regime transfrontaliero di franchigia

[Prov. Ag. Entrate 10.12.2025, n. 560356](#)

- Sono stati definiti i controlli che l'Agenzia delle Entrate compie sugli adempimenti sia dei soggetti stabiliti che intendono avvalersi del regime transfrontaliero di franchigia in uno o più Stati di esenzione sia dei soggetti non stabiliti che intendono avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato.

Integrazione del codice unico di progetto nella fattura elettronica

[Prov. Ag. Entrate 10.12.2025, n. 563301](#)

- L'art. 5 del D.L. 13/2023 stabilisce, al comma 6, che a partire dal 1.06.2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il CUP, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo ovvero al momento della richiesta dello stesso.
- Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, è stata definita una modalità per integrare l'informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web reso disponibile al cessionario/committente, ovvero a un intermediario delegato, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (portale "Fatture e Corrispettivi").

Credito d'imposta per investimenti nella Zes Unica

[Prov. Ag. Entrate 12.12.2025, n. 570046](#)

- La percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica da ciascun beneficiario è pari al 60,3811% dell'importo del credito richiesto.

Credito d'imposta per investimenti nella ZLS

[Prov. Ag. Entrate 12.12.2025, n. 570036](#)

- La percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate - ZLS e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale è pari al 100%.

Credito d'imposta Zes Unica nel settore agricolo

[Prov. Ag. Entrate 12.12.2025, n. 570047](#)

- La percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, è così determinata:
 - 15,2538% dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
 - 100% dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;
 - 18,4805% dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Corrispettivi giornalieri delle ricariche dei veicoli elettrici

[Prov. Ag. Entrate 12.12.2025, n. 570041](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha definito le informazioni, le regole tecniche e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle ricariche dei veicoli elettrici nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

Nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di Iva

[Circ. Ag. Entrate 16.12.2025, n. 13/E](#)

- Dal 2025 è operativo un regime transfrontaliero che consente ai soggetti stabiliti in uno Stato membro, che aderiscono allo stesso regime, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Stati membri senza applicare l'Imposta sul valore aggiunto, beneficiando inoltre di adempimenti semplificati.
- La norma consente a un soggetto di scegliere gli Stati Ue in cui adottare il regime di favore, a patto che il volume di affari non superi la soglia annua indicata dal singolo Paese e la soglia di 100.000 euro di volume d'affari annuo nell'Unione. Fino al 31.12.2024, invece, era possibile operare in regime di franchigia solo nel proprio Paese, mentre per le operazioni in altri Paesi dell'Unione era necessario identificarsi in ciascuno di essi.
- Non c'è vincolo tra il regime di franchigia nazionale e quello transfrontaliero: uno stesso soggetto può aderire a entrambi o anche solo a uno dei due.

Riproduzione vietata - Aggiornata al 05.01.2026

- L'Italia, nella veste di Stato di esenzione, concede l'applicazione del regime di franchigia transfrontaliero alle stesse condizioni applicabili ai soggetti stabiliti in Italia per l'adesione al regime di franchigia "nazionale", che è il regime forfetario disciplinato della legge di stabilità 2015 (art. 1, cc. da 54 a 89).
- L'accesso al regime transfrontaliero dei soggetti passivi stabiliti in Italia è subordinato all'inoltro, mediante procedura web, di una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, che valuta l'istanza alla luce dei requisiti normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli Stati membri di esenzione in cui il soggetto richiedente intende operare.

Rinnovazione di ipoteca

[Ris. Ag. Entrate 17.12.2025, n. 69/E](#)

- In forza di quanto previsto dall'art. 2847 c.c. (Durata dell'efficacia dell'iscrizione), in assenza di una richiesta di rinnovazione entro i termini di efficacia gli effetti dell'ipoteca originariamente iscritta vengono meno; la tempestiva formalità di rinnovazione pertanto produce, senza soluzione di continuità, una proroga degli effetti dell'ipoteca originariamente iscritta, a differenza della "rinnovazione" richiesta una volta che è decorso il termine ventennale per la quale si configura, ai sensi dell'art. 2848 c.c. (Nuova iscrizione dell'ipoteca), una nuova iscrizione di ipoteca che prende grado dalla sua data di esecuzione.
- L'Agenzia delle Entrate ha esaminato la corretta modalità di redazione delle note di iscrizione in rinnovazione delle ipoteche, soprattutto allorquando, rispetto alla situazione esistente al momento dell'iscrizione originaria, siano intervenute modifiche nel lato soggettivo (mutamenti relativi al creditore o al debitore nel rapporto obbligatorio garantito) o oggettivo (modifiche relative agli immobili ipotecati).

Regime transitorio opzionale per prestazioni di servizi verso imprese di trasporto

[Circ. Ag. Entrate 18.12.2025, n. 14/E](#)

- L'art. 1, cc. da 57 a 63 della L. 207/2024 ha introdotto alcune misure in materia di Iva al fine di contrastare fenomeni di evasione fiscale nei settori del trasporto, della movimentazione di merci e dei servizi di logistica. In particolare, è stata sostituita la lettera a-quinquies) del c. 6 dell'art. 17 del DPR633/1972. La norma, nella sua prima versione, circoscriveva l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. "reverse charge") ai servizi diversi da quelli di cui alle lettere da a) ad a-quater) del sesto comma del medesimo articolo - caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma - resi esclusivamente nei confronti delle imprese che svolgevano attività nei già citati settori del trasporto, della movimentazione di merci e dei servizi di logistica. In seguito, l'art. 92 del D.L. 84/2025 ha ampliato l'ambito applicativo eliminando i vincoli legati alla prevalenza di manodopera e all'impiego dei beni di proprietà del committente, previsti nella previgente versione della norma.
- L'efficacia di tale disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.

- In attesa della piena operatività delle disposizioni, per le prestazioni di servizi individuate dall'art. 17, c. 6, lett. a-quinquies), del decreto Iva è previsto un regime transitorio opzionale in forza del quale il versamento dell'Iva è effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.
- Con la circolare 14/E/2025 l'Agenzia esamina il predetto regime transitorio opzionale.

Codici tributo per versamento prelievo erariale unico

[Ris. Ag. Entrate 18.12.2025, n. 71/E](#)

- Con la risoluzione n. 239/E/2007 sono stati istituiti, tra l'altro, i codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Accise", del Prelievo erariale unico di cui all'art. 39, cc. 13 e 13-bis del D.L. 269/2003. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi ha chiesto, per i codici tributo, la compilazione a cura dei concessionari del campo "codice identificativo" del modello F24 Sezione "Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione".

Ravvedimento anni pregressi per soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale

[Ris. Ag. Entrate 18.12.2025, n. 72/E](#)

- I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale, possono adottare il regime di ravvedimento di cui all'art. 12-ter del D.L. 84/2025, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- Per consentire il versamento dell'imposta sostitutiva in argomento, mediante modello F24, sono stati istituiti i relativi codici tributo.

Bozza modelli dichiarativi 2026

[Comunicato Ag. Entrate 19.12.2025](#)

- Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli da utilizzare nella campagna dichiarativa 2026. In particolare, sono stati pubblicati, in veste non definitiva, il modello 730, il modello Redditi, la Certificazione unica (Cu), il modello 770, il modello Iva e il modello Irap.
- I modelli 730 e Redditi e la Certificazione unica 2026 accolgono diverse novità. Tra le principali, è previsto il riconoscimento di una somma variabile fino a 960 euro, fuori dalla base imponibile, per i lavoratori con redditi complessivi fino a 20.000 euro, oltre a una nuova detrazione dell'imposta lorda per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 20.000 e 40.000 euro.

Riproduzione vietata - Aggiornata al 05.01.2026

- Il modello Iva è stato adeguato alle novità normative in vigore dal 2025: per esempio, nei quadri VE e VJ trovano spazio le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l'opzione per il pagamento dell'imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore.

Disciplina fiscale degli Ets

[Comunicato Ag. Entrate 19.12.2025](#)

- E' disponibile in consultazione pubblica sul sito dell'Agenzia delle Entrate, fino al 23.01.2026, la bozza di circolare sulla disciplina fiscale degli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal Dlgs n.186/2025, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Runts.
- I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione all'indirizzo e-mail dc.pflaenc@agenziaentrate.it.

Rimborsi per trasferte dei dipendenti

[Circ. Ag. Entrate 22.12.2025, n. 15/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) in merito al trattamento fiscale delle indennità di trasferta o di missione per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d'impresa.
- Per quanto riguarda i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte o missioni all'interno del territorio comunale, la norma ha eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore. Di conseguenza, questi rimborsi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel caso in cui le spese siano "comprovate e documentate" anche con altre modalità. Non concorre quindi più al reddito il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle Aci, anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale. La disciplina si applica anche ai rimborsi, erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nel periodo d'imposta precedente. Fuori dal reddito imponibile, inoltre, i rimborsi delle spese di pedaggio, documentate, sostenute durante le trasferte e quelli relativi alle spese di parcheggio.
- La circolare analizza poi le modifiche apportate in materia di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC). In particolare, la condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all'interno del comune, sia per quelle al di fuori dello stesso. Dal 1.01.2025, quindi, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabile. L'obbligo di tracciabilità riguarda anche i casi in cui il trasportatore operi mediante l'utilizzo di "piattaforme di mobilità", mentre continuano a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi dal taxi e NCC - come, per esempio, autobus, treni, aerei, navi - e i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.

Cessione crediti d'imposta da trasformazione delle attività per imposte anticipate [Ris. Ag. Entrate 29.12.2025, n. 73/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di acquistare da terzi crediti di imposta derivanti da trasformazione delle "attività per imposte anticipate" (Deferred Tax Assets - DTA) e di utilizzarli in compensazione per i propri versamenti nonché in merito alla possibilità di cedere ulteriormente la parte non utilizzata dei crediti.
- La cessione dei crediti d'imposta deve risultare "da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio; il relativo atto deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente.

Guida alle agevolazioni per i disabili

[Guida](#)

- Pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la guida aggiornata che illustra quali sono i benefici fiscali destinati alle persone con disabilità e come richiederli: dalle agevolazioni sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici e per l'eliminazione delle barriere architettoniche, a quelle per le spese sanitarie e per l'assistenza personale.

Tabelle Aci 2026

[Comunicato Ag. Entrate](#)

- Sulla Gazzetta Ufficiale 23.12.2025, n. 297 sono state pubblicate le tabelle Aci 2026 utilizzate per la determinazione del fringe-benefit, ossia della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso promiscuo ai dipendenti dei veicoli aziendali.

Interesse legale

[D.M. 10.12.2025](#)

- Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10.12.2025, in Gazzetta Ufficiale 13.12.2025, n. 289, a decorrere dal 1.01.2026 la misura del saggio degli interessi legali è fissata all'1,60%.

Calcolo di usufrutto, rendite o pensioni per il 2026

[D.M. 24.12.2025](#)

- Confermati per il 2026 i coefficienti già stabiliti nel 2025 per il calcolo dei valori dei diritti di usufrutto, delle rendite e delle pensioni ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro e dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Legge di Bilancio 2026

[L. 30.12.2025, n. 199](#)

- E' stata pubblicata sulla Gazzetta [Ufficiale 30.12.2025, n. 301](#) (Suppl. Ord. n. 42) la legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025, n. 199). Il Centro Studi Castelli ha predisposto la circolare speciale con le principali novità del provvedimento.

Conversione decreto sicurezza

[D.L. 31.10.2025, n. 159 conv. L. 29.12.2025, n. 198](#)

- Nella Gazzetta [Ufficial 30.12.2025, n. 301](#) è stata pubblicata la legge 29.12.2025, n. 198, di conversione del D.L.159/2025 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Decreto Milleproroghe

[D.L. 31.12.2025, n. 200](#)

- E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31.12.2025, n. 302 il decreto Mille proroghe 2026 (D.L. 31.12.2025, n. 200).
- Il provvedimento prevede, tra l'altro, lo slittamento al 31.03.2026 dell'obbligo di stipula di polizze catastrofali per le imprese della pesca e dell'acquacoltura e le micro e piccole imprese turistico-ricettive della somministrazione.
- Fino al 30.09.2026 sarà possibile svolgere a distanza le assemblee di società ed enti anche in mancanza di apposita previsione statutaria.
- Slitta al 1.01.2027 l'entrata in vigore dei Testi unici della riforma fiscale.

Nota integrativa per bilanci IFRS

[Comunicato Assirevi](#)

- Assirevi, l'Associazione italiana delle società di revisione legale, ha pubblicato nella sezione "Checklist" del proprio sito la "Lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili IFRS), così come omologati dall'Unione Europea" (anche "Checklist IFRS"), e la Lista di controllo relativa all'informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, raccomandazioni, delibere e comunicazioni Consob o di altre Autorità".

Estensione dell'Euro alla Bulgaria

[Comunicato Banca d'Italia](#)

Riproduzione vietata - Aggiornata al 05.01.2026

- Dal 1.01.2026 la Bulgaria è il ventunesimo paese membro dell'area dell'euro. L'8.07.2025 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato l'adesione della Bulgaria e fissato il tasso di conversione del lev bulgaro a 1,95583 lev (BGN) per 1 euro (EUR).

Bando Isi 2025

[Avviso Inail](#)

- E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 293 del 18.12.2025 l'estratto dell'Avviso pubblico Isi 2025.
- L'Inail mette a disposizione 600 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative.
- Destinatario degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio secondo le distinzioni in relazione ai diversi Assi di finanziamento e gli Enti del Terzo settore, limitatamente all'Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Autoliquidazione Inail 2025-2026

[Istruzione operativa Inail 22.12.2025](#)

- L'inail ha emanato le istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2025/2026 con particolare riferimento alle riduzioni contributive, riepilogando le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Agevolazioni contributive artigiani e commercianti

[Mess. Inps 23.12.2025, n. 3922](#)

- La legge di Bilancio 2025 ha introdotto uno sconto del 50% sui contributi previdenziali per chi si iscrive per la prima volta, nel 2025, alle gestioni speciali autonome, con durata di 36 mesi.
- L'Inps informa che ha implementato una nuova funzione nel "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" che consente ai lavoratori autonomi di rinunciare alla riduzione contributiva del 50% prevista per i nuovi iscritti alle gestioni speciali di artigiani e commercianti nel 2025.
- Dal 1.01.2026 è possibile rinunciare all'agevolazione tramite il portale online.

Prestazioni di lavoro occasionale

[Mess. Inps 24.12.2025, n. 3932](#)

- Da gennaio 2026, all'interno della piattaforma telematica Inps dedicata alle prestazioni di lavoro occasionali, sarà rilasciato il nuovo portale dedicato ai prestatori e agli intermediari di Libretto famiglia.
- Il portale sarà raggiungibile sul sito internet dell'Istituto, tramite la pagina "Prestazioni di lavoro occasionale: Libretto famiglia".

- Per accedere alle prestazioni, i lavoratori devono registrarsi preventivamente sul portale dedicato e fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell'Inps. Anche gli intermediari potranno accedere alle scrivanie dell'utilizzatore Libretto famiglia e del prestatore.